

**TRIBUNALE PERI MINORENNI DI ROMA**

**Il Tribunale,**

**riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:**

**Dott.ssa Donatella Formisano**

**P r e s i d e n t e**

**Dott.ssa Elisabetta Rispoli**

**G i u d i c e r e l a t o r e**

**Dott.ssa Rosa Di Bendetto**

**G i u d i c e O n o r a r i o**

**Dott. Alfio Di Mambro**

**G i u d i c e O n o r a r i o**

**Nel procedimento nr. XXX, per decadenza e/o limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nell'interesse del minore XX**

**pronuncia il seguente**

**DECRETO**

**Letto il ricorso del P.M.M. in sede del 5/11/18 con il quale si richiede una verifica della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore;**

**visti i provvedimenti emessi nella presente procedura;**

**vista l'istanza presentata dalla madre del minore di sospensione degli incontri del figlio con il padre attesa l'emergenza COVID19;**

**viste le note di replica del padre;**

**rilevato che la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale;**

**considerato che anche le linee guide adottate dal Governo, nel ribadire il divieto di uscire di casa evidenziano come gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore e per condurli presso di sé siano consentiti nel rispetto delle modalità previste dal giudice; rilevato che anche il modulo per l'autodichiarazione, come da ultimo aggiornato, espressamente annovera «gli obblighi di affidamento di minori» nell'ambito della elencazione esemplificativa delle circostanze da dichiarare legittimanti lo spostamento;**

**ritenuto che neppure risulta che il padre del minore appartenga ad una categoria a rischio; considerato, pertanto, di respingere l'istanza proposta dalla madre del minore prescrivendo al padre di adottare tutte le cautele in merito agli spostamenti con il figlio minore necessitati dalla attuale situazione di emergenza sanitaria;**

**considerato, attesa l'emergenza sanitaria di dover rinviare a data da destinarsi l'udienza del 28/05/20 fissata per l'audizione del Servizio Sociale, disponendo che il predetto Servizio aggiorni sull'andamento della situazione e degli incontri con il padre con relazione scritta da prodursi entro 30/10/20;**

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 330, 333, 336 c.c., in via provvisoria ed urgente nell'interesse del minore X nt. a X il x /2012. così dispone:**

- 1) respinge l'istanza presentata dalla madre del minore.**
- 2) Revoca l'udienza fissata del 28/05/20.**
- 3) Dispone che il Servizio Sociale del Municipio Vi di Roma aggiorni il Tribunale sull'andamento della situazione e degli incontri con il padre con relazione scritta da prodursi entro 30/10/20. Decreto immediatamente efficace.**

**Si comunichi ai genitori del minore, al Servizio Sociale del Municipio VI di Roma, al P.M.M.**

**Deciso a Roma il 6/04/20**